



## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

### Decreto Sindacale

n. 81 del 23/04/2024

**OGGETTO: Stipula accordo, ex art. 15 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii. per la realizzazione del centro servizi del parco archeologico e della sede della riserva gestita dalla Città Metropolitana di Messina.**

### IL SINDACO METROPOLITANO

l'anno duemilaventiquattro il giorno VENTITRE del mese di APRILE,  
alle ore 16,15, nella sede di Palazzo dei Leoni, il Sindaco Metropolitan Dott. Federico Basile  
con l'assistenza del Segretario Generale Rossana Carrubba:

**Vista** l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

**Vista** la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Visti** i pareri, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

### DECRETA

**APPROVARE** la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

## Proposta di Decreto Sindacale

### VI Direzione “Ambiente”

Servizio “RR.NN.OO. e Aree Protette”

Ufficio “Piani di Gestione e Tutela Aree Protette”

**OGGETTO: Stipula accordo, ex art. 15 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii. per la realizzazione del centro servizi del parco archeologico e della sede della riserva gestita dalla Città Metropolitana di Messina.**

#### PREMESSO:

- **che** la Città Metropolitana di Messina è Ente gestore della riserva naturale orientata denominata *"Laghetti di Marinello"* ricadente nel comune di Patti, affidata dalla Regione Siciliana con D.A. n. 745/44 del 10/12/1998;
- **che** è dovere istituzionale della Città Metropolitana di Messina favorire azioni di tutela atte a salvaguardare l'ambiente e promuovere tutte le iniziative finalizzate al mantenimento della biodiversità;
- **che** gli Enti gestori hanno l'obbligo, tra i compiti di istituto, di tutelare e salvaguardare gli ambienti naturali protetti, ovvero le zone circoscritte, al fine di prevenire fenomeni che potrebbero produrre alterazioni dell'equilibrio degli ecosistemi esistenti;
- **che** Con decreto n. 13 del 25 marzo 2019 il Presidente della Regione pro tempore, nella qualità di assessore ai Beni Culturali ad interim, ha firmato l'istituzione del Parco archeologico di Tindari;
- **che** la nuova struttura entra a far parte del sistema regionale dei parchi e delle zone ambientali protette, con una proposta di perimetrazione elaborata dagli uffici della Regione Siciliana (in particolare dalla sezione archeologica), includendo le aree e i beni demaniali dell'area archeologica di Tindari, della villa romana di Patti, della villa romana di San Biagio a Terme Vigliatore, del sito e area archeologica di c/da Cardusa a Tripi, del sito archeologico di Gioiosa Guardia a Gioiosa Marea, del sito archeologico Viale dei Cipressi e dell'Antiquarium a Milazzo;
- **che** la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina è destinataria di un finanziamento a titolarità regionale, con risorse del PO. – FESR 2014 – 2020, misura 6.7.1, per l'importo complessivo di €. 5.000.000,00 di cui €. 3.480.000,00 a base d'asta, il cui Q.T.E. risulta approvato con D.D.G. n° 6273 del 23.12.2019 e rettificato con D.D.G. n° 2299 del 27.07.2020, quest'ultimo registrato alla Ragioneria Centrale dei BB.CC.I.S. al n° 13 del capitolo 776096 in data 06.08.2020;
- **che** la Soprintendenza di Messina, per la realizzazione della suddetta opera, pone a proprio carico ogni azione relativa a qualsiasi attività utile alla realizzazione della progettazione esecutiva, o comunque di ogni altra azione necessaria ed utile alla cantierizzazione dell'opera; in particolare: rilevamenti, studi, indagini, incarichi professionali,

eventuali ulteriori approvazioni del progetto esecutivo, predisposizione delle documentazioni inerenti la gara di appalto e la realizzazione dell'opera;

- **che** la Città Metropolitana di Messina, gestore della riserva naturale, proporrà all'Assessorato Regionale territorio ed Ambiente, istanza di deroga al regolamento della riserva stessa, per la individuazione dell'area e la relativa collocazione dell'edificio in progetto, costituente la sede della riserva denominata "*Laghetti di Marinello*" e del parco archeologico;
- **che** i suddetti interventi risultano compatibili in virtù dell'art. 61 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. del Comune di Patti (Me), con il quale l'area archeologica interessata viene sottoposta a regimi di tutela, nella quale è proibita qualsiasi attività di trasformazione del territorio, ad eccezione di quelle necessarie alla soprintendenza per i Beni Culturali ed ambientali, per la definizione di servizi aggiuntivi, volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche, nel rispetto dell'art. 42 delle N.T. del Piano territoriale Paesaggistico – Ambito 9;

**RITENUTO** che tali azioni sono rispondenti ai compiti di gestione delle aree protette, e quindi con le strategie di intervento di questo Ente Gestore, al fine di poter meglio garantire la tutela e la valorizzazione delle riserve naturali, potenziando lo spazio espositivo dell'Antiquarium, degli uffici, dei servizi annessi al sito archeologico, ed al teatro;

**RITENUTO** che tali azioni sono rispondenti ai compiti di gestione delle aree protette, e quindi con le strategie di intervento di questo Ente Gestore, al fine di poter meglio garantire la tutela e la valorizzazione delle riserve naturali, potenziando e predisponendo tutti gli interventi necessari di natura impiantistica, mirati all'adeguamento ed ampliamento delle reti e dotazioni in uso ai soggetti che firmano la presente convenzione;

**CONSIDERATO** che gli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato, per come anche indicato dall'Autorità ANAC nel parere sulla normativa AG/07/15/AP del 18.02.2015, i presupposti legittimanti la sottoscrizione di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici possono così riassumersi:

1) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle *finalità istituzionali* degli enti coinvolti;

2) alla base dell'accordo deve esserci una *reale* divisione di *compiti e responsabilità*;

3) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

4) il ricorso all'accordo non *può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici*, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

**PRESO ATTO** che per l'accordo di che trattasi vengono tenuti in debita considerazione, previsti e contemplati nello schema che si propone di approvare i punti sopra citati;

**PRESO ATTO** che l'elaborazione della giurisprudenza comunitaria ha trovato conferma all'art. 1, paragrafo 6, della direttiva 24/2014/UE secondo cui «*Gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati Questioni di organizzazione interno dello Stato membro interessato e, in quanto tale, esulano del tutto dalla presente direttiva*».

**CONSIDERATO** che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in

collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

**VISTO** lo schema di accordo per la realizzazione del centro servizi del parco archeologico e della sede della riserva gestita dalla Città Metropolitana di Messina, che regola i rapporti tra questa Amministrazione, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina e il Parco Archeologico di Tindari, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'art. 30 del TUEELL, D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale consente a Enti Locali, Comuni e Province di stipulare tra loro appositi accordi al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

**VISTO** lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

**DATO ATTO** dell'insussistenza di conflitti d'interesse ai sensi della normativa vigente;

**Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto, visto, tenuto conto e dato atto**

**Si propone che il Sindaco Metropolitan**

### **DECRETI**

- **APPROVARE** la superiore premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- **APPROVARE** lo schema di Accordo nel suo articolato per la realizzazione del centro servizi del parco archeologico e della sede della riserva gestita dalla Città Metropolitana di Messina, che regola i rapporti tra questa Amministrazione, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina e il Parco Archeologico di Tindari, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
- **DARE MANDATO** ai competenti Uffici dell'Ente per dare attuazione all'Accordo di che trattasi.
- **DISPORRE** l'inoltro del presente provvedimento alla Soprintendenza di Messina.
- **DARE ATTO** che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n° 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10/8/2018 n° 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
- **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale "Albo Pretorio" e "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile dell'Ufficio  
*F.to Geom. Salvatore Galletta*

Il Responsabile del Servizio  
*F.to Dott.ssa Maria Molino*

Il Dirigente della VI Direzione  
*F.to (Ing. Giovanni Lentini)*



## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

**allegato alla proposta di Decreto Sindacale**

**OGGETTO: Stipula accordo, ex art. 15 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii. per la realizzazione del centro servizi del parco archeologico e della sede della riserva gestita dalla Città Metropolitana di Messina.**

Sulla presente proposta di decreto si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica: **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì 11/04/2024

IL DIRIGENTE

F.to Ing. Giovanni Lentini



## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA allegato alla proposta di Decreto Sindacale

**OGGETTO: Stipula accordo, ex art. 15 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii. per la realizzazione del centro servizi del parco archeologico e della sede della riserva gestita dalla Città Metropolitana di Messina.**

La presente proposta non necessita di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Sulla presente proposta di decreto si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile”

Sulla presente proposta di decreto si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente prenotazione di impegno di spesa:

Impegno	Importo	Capitolo	Bilancio

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Diminuzione Entrata	Importo	Capitolo	Bilancio

Addì 15/04/24

F.to Il Funzionario Responsabile

IL DIRIGENTE  
Servizi Finanziari e Tributarî  
F.to Dott.ssa Maria Grazia Nulli



PARCO ARCHEOLOGICO  
TINDARI



CITTA' METROPOLITANA  
DI MESSINA  
VI DIREZIONE - AMBIENTE



SOPRINTENDENZA PER I  
BENI CULTURALI ED  
AMBIENTALI DI MESSINA

RISERVA NATURALE ORIENTATA DENOMINATA  
*"Laghetti di Marinello"*  
ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE  
DELLA SEDE DEL PARCO ARCHEOLOGICO  
E DELLA SEDE DELLA RISERVA  
GESTITA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**SCHEMA DI CONVENZIONE**  
**(Ex art. 15 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii.)**

L'anno Duemilaventiquattro, il mese di \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, presso i locali della Città Metropolitana di Messina, sono presenti:

- Per la **CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA**, il Dirigente della VI Direzione "Ambiente" Ing. Giovanni LENTINI;
- Per la **SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI MESSINA**, la Soprintendente Arch. Mirella VINCI;
- Per il **PARCO ARCHEOLOGICO DI TINDARI**, la Direttrice Arch. Anna Maria PICCIONE;

**PREMESSO:**

- **che** la Città Metropolitana di Messina è Ente gestore della riserva naturale orientata denominata *"Laghetti di Marinello"* ricadente nel comune di Patti, affidata dalla Regione Siciliana con D.A. n. 745/44 del 10/12/1998;
- **che** è dovere istituzionale della Città Metropolitana di Messina favorire azioni di tutela atte a salvaguardare l'ambiente e promuovere tutte le iniziative finalizzate al mantenimento della biodiversità;
- **che** gli Enti gestori hanno l'obbligo, tra i compiti di istituto, di tutelare e salvaguardare gli ambienti naturali protetti, ovvero le zone circoscritte, al fine di prevenire fenomeni che potrebbero produrre alterazioni dell'equilibrio degli ecosistemi esistenti;
- **che** Con decreto n. 13 del 25 marzo 2019 il Presidente della Regione pro tempore, nella qualità di assessore ai Beni Culturali ad interim, ha firmato l'istituzione del Parco archeologico di Tindari;
- **che** la nuova struttura entra a far parte del sistema regionale dei parchi e delle zone

ambientali protette, con una proposta di perimetrazione elaborata dagli uffici della Regione Siciliana (in particolare dalla sezione archeologica), includendo le aree e i beni demaniali dell'area archeologica di Tindari, della villa romana di Patti, della villa romana di San Biagio a Terme Vigliatore, del sito e area archeologica di c/da Cardusa a Tripi, del sito archeologico di Gioiosa Guardia a Gioiosa Marea, del sito archeologico Viale dei Cipressi e dell'Antiquarium a Milazzo;

- **che** la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina è destinataria di un finanziamento a titolarità regionale, con risorse del PO. – FESR 2014 – 2020, misura 6.7.1, per l'importo complessivo di €. 5.000.000,00 di cui €. 3.480.00,00 a base d'asta, il cui Q.T.E. risulta approvato con D.D.G. n° 6273 del 23.12.2019 e rettificato con D.D.G. n° 2299 del 27.07.2020, quest'ultimo registrato alla Ragioneria Centrale dei BB.CC.I.S. al n° 13 del capitolo 776096 in data 06.08.2020;
- **che** la Soprintendenza di Messina, per la realizzazione della suddetta opera, pone a proprio carico ogni azione relativa a qualsiasi attività utile alla realizzazione della progettazione esecutiva, o comunque di ogni altra azione necessaria ed utile alla cantierizzazione dell'opera; in particolare: rilevii, studi, indagini, incarichi professionali, eventuali ulteriori approvazioni del progetto esecutivo, predisposizione delle documentazioni inerenti la gara di appalto e la realizzazione dell'opera;
- **che** la Città Metropolitana di Messina, gestore della riserva naturale, proporrà all'Assessorato Regionale territorio ed Ambiente, istanza di deroga al regolamento della riserva stessa, per la individuazione dell'area e la relativa collocazione dell'edificio in progetto, costituente la sede della riserva denominata "*Laghetti di Marinello*" e del parco archeologico;
- **che** i suddetti interventi risultano compatibili in virtù dell'art. 61 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. del Comune di Patti (Me), con il quale l'area archeologica interessata viene sottoposta a regimi di tutela, nella quale è proibita qualsiasi attività di trasformazione del territorio, ad eccezione di quelle necessarie alla soprintendenza per i Beni Culturali ed ambientali, per la definizione di servizi aggiuntivi, volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche, nel rispetto dell'art. 42 delle N.T. del Piano territoriale Paesaggistico – Ambito 9;

**RITENUTO** che tali azioni sono rispondenti ai compiti di gestione delle aree protette, e quindi con le strategie di intervento di questo Ente Gestore, al fine di poter meglio garantire la tutela e la valorizzazione delle riserve naturali, potenziando lo spazio espositivo dell'Antiquarium, degli uffici, dei servizi annessi al sito archeologico, ed al teatro;

**RITENUTO** che tali azioni sono rispondenti ai compiti di gestione delle aree protette, e quindi con le strategie di intervento di questo Ente Gestore, al fine di poter meglio garantire la tutela e la valorizzazione delle riserve naturali, potenziando e predisponendo tutti gli interventi necessari di natura impiantistica, mirati all'adeguamento ed ampliamento delle reti e dotazioni in uso ai soggetti che firmano il presente accordo;

**VISTO** il Decreto Sindacale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con il quale è stato approvato lo schema di Accordo per la "realizzazione del centro servizi sede del Parco Archeologico e della sede della Riserva gestita dalla Città Metropolitana di Messina"

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO, SI CONVIENE E  
STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1  
IMPEGNO DEGLI ENTI COINVOLTI**

Le premesse fanno parte integrante del presente atto e le parti concordano che l'iniziativa verrà espletata con le modalità di cui ai successivi articoli.

La Città Metropolitana di Messina, n.q. di Ente gestore della Riserva Naturale Orientata "*Lagbetti di Marinello*", la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina, come sopra rappresentati, il Parco Archeologico di Tindari, concordano quanto appresso indicato.

## **Art. 2**

### **IMPEGNO DELLA SOPRINTENDENZA AI BB.CC.AA.**

LA SOPRINTENDENZA AI BB.CC.AA. DI MESSINA, per la realizzazione della sede del Parco Archeologico e della sede della riserva, pone a proprio carico ogni azione relativa a qualsiasi attività utile alla realizzazione della progettazione esecutiva, o comunque di ogni altra azione necessaria ed utile alla cantierizzazione dell'opera; in particolare: rilevii, studi, indagini, incarichi professionali, eventuali ulteriori approvazioni del progetto esecutivo, predisposizione delle documentazioni inerenti la gara di appalto e la realizzazione dell'opera

## **Art. 3**

### **INTERVENTI IN PROGRAMMA ED IMPEGNO FINANZIARIO**

LA SOPRINTENDENZA ai BB.CC.AA. di Messina è destinataria di un finanziamento a titolarità regionale, con risorse del PO. – FESR 2014 – 2020, misura 6.7.1, per l'importo complessivo di €. 5.000.000,00 di cui €. 3.480.00,00 a base d'asta, il cui Q.T.E. risulta approvato con D.D.G. n° 6273 del 23.12.2019 e rettificato con D.D.G. n° 2299 del 27.07.2020, quest'ultimo registrato alla Ragioneria Centrale dei BB.CC.I.S. al n° 13 del capitolo 776096 in data 06.08.2020.

IL PARCO ARCHEOLOGICO DI TINDARI, gestore del parco, è interessato ai fini della valorizzazione del territorio, nonché della necessità di assicurare la migliore fruibilità e la più efficace gestione dell'importante patrimonio archeologico, attraverso il potenziamento dello spazio espositivo dell'Antiquarium, degli uffici, dei servizi annessi al sito archeologico ed al teatro.

LA CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA, gestore della riserva naturale, proporrà all'Assessorato Regionale territorio ed Ambiente, istanza di deroga al regolamento della riserva stessa, per la individuazione dell'area e la relativa collocazione dell'edificio in progetto, costituente la sede della riserva denominata "*Lagbetti di Marinello*" e del parco archeologico.

Tali azioni sono rispondenti ai compiti di gestione delle aree protette, e quindi con le strategie di intervento dell'Ente Gestore, al fine di poter meglio garantire la tutela e la valorizzazione delle riserve naturali, si potenzierà lo spazio espositivo dell'Antiquarium, degli uffici, dei servizi annessi al sito archeologico, ed al teatro; esse sono rispondenti ai compiti di gestione delle aree protette, e quindi con le strategie di intervento di questo Ente Gestore, unite alla potenzialità ed al finanziamento regionale in capo alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. al fine di poter meglio garantire la tutela e la valorizzazione delle riserve naturali, potenziando e predisponendo tutti gli interventi necessari di natura impiantistica, mirati all'adeguamento ed ampliamento delle reti e dotazioni in uso ai soggetti che firmano la presente convenzione;

## **Art. 4**

### **SALVAGUARDIA AMBIENTALE E VIGILANZA**

Le attività lavorative non dovranno arrecare danno alcuno all'ambiente naturale protetto circostante, ovvero non dovranno interferire con lo stesso.

A tal fine, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili necessari affinché le lavorazioni e tipologie delle stesse siano compatibili con quanto previsto da Regolamento della Riserva Naturale Orientata nonché dalle norme di tutela ambientale.

La Città Metropolitana, anche mediante la fattiva presenza dei dipendenti incardinati nel Servizio RR.NN.OO. e Aree Protette, coordinerà, segnalerà le criticità e vigilerà affinché tutti gli interventi previsti vengano effettuati nel rispetto del Bene Naturale Protetto.

**Art. 5**

**TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Per tutte le attività ed interventi derivanti dal presente atto dovrà essere rispettata la normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs.vo 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 6**

**TERMINI DI DURATA DELL'ACCORDO**

Il presente Accordo, ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata pari ad anni 4 (quattro) dalla medesima sottoscrizione.

Il presente Accordo potrà decadere a seguito del non rispetto delle condizioni previste ai superiori articoli 2, e 3.

Per la Soprintendenza ai  
BB.CC.AA. di Messina  
La Soprintendente  
Arch. Mirella VINCI

Per il Parco Archeologico di  
Tindari  
La Direttrice  
Arch. Anna Maria PICCIONE

Per la Citta Metropolitana di  
Messina  
Il Dirigente della VI Direzione  
Ing. Giovanni LENTINI

**OGGETTO: Stipula accordo, ex art. 15 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii. per la realizzazione del centro servizi del parco archeologico e della sede della riserva gestita dalla Città Metropolitana di Messina.**

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco Metropolitan**

**Il Segretario Generale**

.....  
F.to Dott. Federico BASILE

.....  
F.to Rossana CARRUBBA

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche, è divenuto esecutivo:

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione in data \_\_\_\_\_

Immediatamente Esecutivo

Messina, 23/04/2024

**Il Segretario Generale**  
**F.to Rossana CARRUBBA**

\_\_\_\_\_